SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 307.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 giugno 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 28 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 78.564 a L. 79.050 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.856,40 a L. 7.905 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 12
86G0655

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1986.

Autorizzazione all'Agip assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione

generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 febbraio 1986 dell'Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare, credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale, perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

Vista la lettera in data 30 maggio 1986, n. 612847, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 giugno 1986;

Decreta:

L'Agip assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, con esclusione del rischio energia nucleare, credito, limitatamente al credito ipotecario aeronautico e navale, perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami pioggia e rischi di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A4930

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1986.

Approvazione del nuovo modello per la richiesta di registrazione degli atti e nuove modalità per l'esecuzione della registrazione negli uffici del registro dotati di sistemi elettrocontabili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto l'art. 16 di tale testo unico, contenente norme per l'esecuzione della registrazione;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 23 dicembre 1977, con il quale sono stati approvati, con l'art. 3, i modelli per la richiesta di registrazione degli atti da prodursi agli uffici del registro;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1980, con il quale è stato approvato il nuovo modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti da prodursi agli uffici del registro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 del richiamato testo unico, occorre stabilire le modalità di esecuzione della registrazione negli uffici dotati di sistemi elettrocontabili;

Considerato che è necessario, in conseguenza, modificare il richiamato modello 69;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello 69, allegato al presente decreto, da presentare in duplice copia agli uffici del registro, concernente le richieste di registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali.

Art. 2.

Il modello 69, al momento della registrazione, viene completato dall'ufficio che, a mezzo dei sistemi elettrocontabili, vi annota anche il numero progressivo annuale, la data della registrazione e le somme riscosse.

Art. 3.

Negli uffici dotati di sistemi elettrocontabili, i registri di formalità di cui all'art. 16, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituiti dai volumi rilegati prescritti dall'ultimo comma dello stesso articolo, contenenti i modelli 69 completati dall'ufficio come stabilito nel precedente art. 2.

Per gli atti degli organi giurisdizionali restano in uso gli attuali registri di formalità.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E II. DD. SUGLI AFFARI

Mod. 69

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

MODULARIO F. TASSE 69

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI
			REGISTRO	
			ALTRO ERARIO	
			INVIM	
			ALTRE AZIENDE	
			TOTALE	

RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI

SERIE	NUMERO	DATA

DA	A	IMPORTO

ESATTE LIRE

CODICE UFFICIO

Si convalidano sulla base del contenuto dell'atto i dati risultanti dai Quadri A, B e C

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che interessa) si no

QUADRO A

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI

Foglio N. La richiesta si compone di N fogli

COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE | DATA DI STIPULA | N. DI REPERTORIO

NATURA E CONTENUTO DELL'ATTO

QUADRO B. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE C.A.P. E COMUNE	PROV.	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

QUADRO C. DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA

TOTALE

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivi

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante

FIRMA del Richiedente la Registrazione

AVVERTENZE

Il modello serve per la richiesta di registrazione degli atti (eccettuati quelli emessi dagli organi giurisdizionali) e delle denunce.
La richiesta deve essere compilata a macchina o stampatello; il terzo esemplare deve essere trattenuto dal richiedente la registrazione.
Nel modello va indicato l'ufficio del Registro al quale si presenta la richiesta.
Qualora il modello risulti insufficiente in relazione al numero dei soggetti (quadro B) o al numero dei negozi giuridici (quadro C) vanno utilizzati ulteriori modelli su ognuno dei quali vanno riportati, nell'apposito spazio, il numero progressivo del foglio e il numero complessivo dei fogli che compongono la richiesta.

QUADRO A

— richiedente la registrazione: riportare il cognome e il nome;
— data di stipula e numero di repertorio: indicare la data di stipula e, qualora l'atto sia stato annotato a repertorio, il numero con cui viene classificato l'atto nel repertorio del notaio o dell'ufficiale rogante;
— natura dell'atto: indicare la natura giuridica dell'atto (o della disposizione) per il quale si presenta la richiesta (ad es.: vendita, permuta, costituzione o cessione di usufrutto, divisione denuncia di contratto verbale, ecc.)

QUADRO B

Indicare i soli soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto escludendo, oltre ai testimoni, anche i mandatari, tutori, curatori, rappresentanti.
Riportare per ciascun soggetto i dati richiesti nel quadro, tenendo conto in particolare che:
— per ogni soggetto deve essere riportato un numero d'ordine progressivo; se la richiesta si compone di più modelli la numerazione deve proseguire in stretta sequenza sui modelli successivi al primo;
— il codice fiscale va sempre indicato eccettuati i pochi casi di esclusione dall'obbligo previsti D.P.R. n° 784/86) e successive modificazioni; qualora uno o più soggetti dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il richiedente la registrazione deve apporre nelle relative caselle la dicitura "NON COMUNICATO".
I soggetti tenuti ad indicare il codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto (art. 6, 2°comma D.P.R. 784/86; tale documentazione deve essere conservata in quanto, in caso di richiesta rimasta senza esito, le relative sanzioni sono a carico del soggetto inadempiente.
Il richiedente la registrazione, qualora gli venga dichiarato che società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica non sono in possesso del codice fiscale, deve indicare anche i dati anagrafici (e non il codice fiscale) di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, CON LO STESSO NUMERO D'ORDINE, nelle righe riservate al soggetto successivo.
— per le donne coniugate deve essere indicato il cognome da nubile;
— il nome va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G. Carlo);
— per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta (se lo spazio riservato è insufficiente può essere utilizzato anche il campo destinato al nome delle persone fisiche);
— per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica; la casella deve essere lasciata in bianco in caso di nascita all'estero;
— la data di nascita deve essere indicata in forma numerica; per l'anno riportare le ultime due cifre (es.: 1942 - 42);
— per il sesso deve essere indicato M o F;
— il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il C.A.P., il comune, la provincia, la via o la piazza e il numero civico;

QUADRO C

Questo quadro va compilato a cura dei notai o degli ufficiali roganti (atti pubblici, scritture private autenticate) o dell'ufficio (scritture private non autenticate);
— codice negozio: indicare il codice del negozio giuridico (vedere istruzioni di codifica dei negozi giuridici, all. 5 D.M. 15/12/77 suppl. ord. G.U. n° 349 del 23/12/77); per gli atti aventi per oggetto rapporti di natura reale, in caso di atti aventi per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, devono essere riportati il codice negozio e le successive indicazioni per ciascuno dei beni o dei diritti reali;
— colonne (1) (2) (3): barrare le caselle interessate (vedere istruzioni di codifica dei negozi giuridici);
— valore: indicare, per ogni negozio riportato nella richiesta, l'imponibile o corrispettivo dichiarato nell'atto. In fondo al quadro indicare il totale di tutti gli imponibili riportati. Nel caso di corrispettivo indeterminato indicare quello presunto;
— danti o aventi causa: riportare in ciascuna casella, in corrispondenza del relativo codice di negozio, i numeri d'ordine (Quadro B) relativi ai soggetti che figurano come danti o aventi causa nel negozio stesso. Qualora vi siano più di quattro danti e/o aventi causa per lo stesso negozio, devono essere utilizzate le caselle delle righe successive.
Per la distinzione tra dante e avente causa si rimanda alle istruzioni di codifica dei negozi giuridici.

FIRMA

Firma: il richiedente la registrazione deve firmare ogni modello.
Sigillo e timbro: apporre su ogni modulo il sigillo notarile (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate) o il timbro dell'ufficio cui è addetto l'ufficiale rogante.

SANZIONI PRINCIPALI PREVISTE DAL D.P.R. 2 NOVEMBRE 1976, N° 784 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale: pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000.
Omessa o inesatta indicazione del codice fiscale di altri soggetti: pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni nominativo con un massimo di L. 10.000.000.
Mancata ottemperanza da parte del pubblico ufficiale agli obblighi stabiliti dall'art. 11: pena pecuniaria da L. 20.000 a L. 100.000.
Ogni altra violazione non specificatamente prevista dalla legge: pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 50.000.

86A4991

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 maggio 1986.

Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che il sig. Francesco Longo, nato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 27 aprile 1942, cittadino italiano per nascita, emigrato nel Canada ha conseguito la cittadinanza canadese per naturalizzazione, perdendo conseguentemente quella italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Considerato che il sig. Longo, rientrato definitivamente in Italia in data 12 aprile 1984 ed iscritto nel registro della popolazione residente nel comune di San Giovanni in Fiore, si trova nelle condizioni per poter riacquistare *ope legis* la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 9, n. 3, della citata legge n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Francesco Longo il riacquisto della cittadinanza ai sensi del penultimo comma del menzionato art. 9;

Veduto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 392/86 del 21 febbraio 1986, le cui considerazioni si intendono riportate integralmente nel presente decreto;

Visti l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al sig. Francesco Longo, nato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 27 aprile 1942, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4993

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di ventotto enti ecclesiastici della diocesi di Bova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Reggio Calabria e di Bova ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 16 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Bova elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del Vescovo diocesano di Bova richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Bova estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

1. Bova, mensa vescovile della diocesi di Bova (Reggio Calabria), nota anche quale mensa vescovile di Bova Marina, con sede in 89127 Reggio Calabria, via T. Campanella n. 63.

2. Bova, beneficio capitolare di Decano, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

3. Bova, beneficio capitolare di Arcidiacono, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

4. Bova, beneficio capitolare di Cantorato, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

5. Bova, beneficio capitolare di Primicerio, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

6. Bova, beneficio capitolare di Tesauriato, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

7. Bova, beneficio capitolare di Teologo, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

8. Bova, beneficio capitolare di Penitenziariato, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

9. Bova, beneficio capitolare di Sacristanato, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

10. Africo, beneficio parrocchiale di S. Nicola Pontefice in Casalnuovo d'Africo, noto anche quale Chiesa Arcipretale di S. Nicola Pontefice in Africo, Arcipretura di S. Nicola in Africo, Arcipretura d'Africo, prebenda parrocchiale d'Africo, con sede in 89030 Casalnuovo d'Africo (Reggio Calabria).

11. Bova, beneficio parrocchiale di S. Teodoro in Bova, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Teodoro di Bova, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

12. Bova, beneficio parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina in Bova, con sede in 89033 Bova (Reggio Calabria).

13. Bova Marina, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata in Bova Marina, noto anche quale parrocchia di Bova, prebenda parrocchiale di Bova, con sede in 89035 Bova Marina (Reggio Calabria).

14. Brancaleone, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Brancaleone, con sede in 89036 Brancaleone (Reggio Calabria).

15. Brancaleone, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata in Razzà di Brancaleone, noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata in Brancaleone, con sede in 89036 Razzà di Brancaleone (Reggio Calabria).

16. Brancaleone, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata in Capo Spartivento, con sede in 89030 Capo Spartivento (Reggio Calabria).

17. Brancaleone, beneficio parrocchiale di San Francesco di Paola in Pressocito di Brancaleone, con sede in 89036 Pressocito di Brancaleone (Reggio Calabria).

18. Condofuri, beneficio parrocchiale di S. Domenico in Condofuri Superiore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Domenico in Condofuri, con sede in 89030 Condofuri Superiore (Reggio Calabria).

19. Condofuri, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Gallicianò di Condofuri, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Gallicianò di Condofuri, con sede in 89030 Gallicianò di Condofuri (Reggio Calabria).

20. Condofuri, beneficio parrocchiale di S. Maria Regina Pacis in Condofuri Marina, con sede in 89030 Condofuri Marina (Reggio Calabria).

21. Condofuri, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata in Condofuri, noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata in Amendolea di Condofuri, con sede in 89030 San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria).

22. Palizzi, beneficio parrocchiale di S. Anna in Palizzi, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Anna in Palizzi, con sede in 89030 Palizzi (Reggio Calabria).

23. Palizzi, beneficio parrocchiale del SS. Redentore in Palizzi Marina, noto anche quale Chiesa del SS. Redentore in Palizzi Marina, con sede in 89038 Marina di Palizzi (Reggio Calabria).

24. Palizzi, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo in Pietrapennata di Palizzi, con sede in 89030 Pietrapennata di Palizzi (Reggio Calabria).

25. Roccaforte del Greco, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo in Roccaforte del Greco, noto anche quale prebenda parrocchiale di Roccaforte del Greco, con sede in 89060 Roccaforte del Greco (Reggio Calabria).

26. Roghudi, beneficio parrocchiale di S. Nicola Pontefice in Roghudi, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola Pontefice in Roghudi, con sede in 89060 Roghudi (Reggio Calabria).

27. Roghudi, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata in Ghorio di Roghudi, noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata in Ghorio di Roghudi, con sede in 89060 Ghorio di Roghudi (Reggio Calabria).

28. Staiti, beneficio parrocchiale di Maria SS. della Vittoria in Staiti, con sede in 89030 Staiti (Reggio Calabria).

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4890

DECRETO 18 giugno 1986.

Estinzione di cinquantaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Matera e di Irsina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse:

Visto il decreto in data 23 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Matera e di Irsina elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Matera e di Irsina richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Matera e di Irsina estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI MATERA

1. Matera, mensa arcivescovile di Matera, con sede in 75100 Matera, piazza Duomo, 7.

2. Matera, beneficio capitolo cattedrale di Matera, con sede in 75100 Matera, piazza Duomo, 8.

3. Matera, beneficio parrocchiale Maria SS. della Bruna, noto anche come beneficio parrocchiale di SS. Maria della Bruna sulla cattedrale o prebenda parrocchiale di SS. Maria la Bruna, con sede in 75100 Matera, piazza Duomo, 8.

4. Matera, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo al Sasso Caveoso, noto anche come prebenda parrocchiale SS. Pietro e Paolo al Sasso Caveoso, con sede in 75100 Matera, piazza S. Pietro Caveoso.

5. Matera, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo al Sasso Barisano, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro Barisano e prebenda di S. Pietro Barisano, con sede in 75100 Matera, via D'Addozio, 2.

6. Matera, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 75100 Matera, via S. Biagio.

7. Matera, beneficio parrocchiale S. Rocco a Casalnuovo, con sede in 75100 Matera, via Lucana.

8. Matera, beneficio parrocchiale S. Maria Annunziata, con sede in 75100 Matera, via Marconi.

9. Matera, beneficio parrocchiale Cristo Re, con sede in 75100 Matera, via Gramsci.

10. Matera, beneficio parrocchiale S. Pio X, con sede in 75100 Matera, via Petrarca.

11. Matera, beneficio parrocchiale S. Antonio, con sede in 75100 Matera, via C. Levi.

12. Matera, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, con sede in 75100 Matera, viale delle Nazioni Unite.

13. Matera, beneficio parrocchiale S. Vincenzo de' Paoli, con sede in 75100 Matera, Borgo La Martella.

14. Matera, beneficio parrocchiale S. Giovanni da Matera, con sede in 75100 Matera, Borgo Venusio.

15. Matera, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, con sede in 75100 Matera, via Cererie.

16. Matera, beneficio parrocchiale S. Agnese, con sede in 75100 Matera, al Rione Agna.

17. Matera, beneficio parrocchiale S. Paolo Apostolo, con sede in 75100 Matera, via A. Bramante.

18. Matera, beneficio parrocchiale S. Giacomo, con sede in 75100 Matera, via E. Fermi.

19. Matera, beneficio parrocchiale Maria Madre della Chiesa, con sede in 75100 Matera, al Rione Serra Rifusa.

20. Matera, beneficio parrocchiale Maria SS. di Picciano, con sede in 75100 Matera, via Picciano.

21. Matera, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 75100 Matera, al Rione PEEP di via La Martella.

22. Bernalda (Matera), beneficio parrocchiale S. Bernardino da Siena, noto anche come prebenda parrocchiale S. Bernardino da Siena, con sede in Bernalda, via Cavour.

23. Bernalda (Matera), beneficio parrocchiale Mater Ecclesiae, con sede in 75012 Bernalda, via del Concilio Vaticano II.

24. Bernalda (Matera), beneficio parrocchiale S. Leone Magno, noto anche come Abazia di Tor di Mare, con sede in 75010 Metaponto, frazione di Bernalda, borgo residenziale.

25. Bernalda (Matera), beneficio parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 75010 Serramarina, frazione di Bernalda.

26. Craco (Matera), beneficio parrocchiale S. Nicola Vescovo, noto anche come prebenda parrocchiale di Craco, con sede in 75010 Craco, Peschiera.

27. Ferrandina (Matera), beneficio parrocchiale S. Maria della Croce, noto anche come prebenda parrocchiale di Ferrandina o prebenda parrocchiale di Santa Maria della Croce, con sede in 75013 Ferrandina.

28. Ferrandina (Matera), beneficio parrocchiale del Purgatorio, con sede in 75013 Ferrandina.

29. Ferrandina (Matera), beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 75013 Ferrandina.

30. Ferrandina (Matera), beneficio parrocchiale S. Cuore, con sede in 75013 Ferrandina, al Borgo Macchia.

31. Grottole (Matera), beneficio parrocchiale SS. Luca e Giuliano, noto anche come prebenda parrocchiale di Grottole o prebenda parrocchiale SS. Luca e Giuliano, con sede in 75010 Grottole.

32. Miglionico (Matera), beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore o beneficio della SS. Annunziata in Miglionico, con sede in 75010 Miglionico.

33. Montalbano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale S. Maria dell'Episcopio, con sede in 75023 Montalbano Jonico, in via D. Alighieri.

34. Montalbano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale S. Rocco, con sede in 75023 Montalbano Jonico, in via N. Rizzi.

35. Montalbano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie, con sede in 75023 Montalbano Jonico, al Rione Europa.

36. Montescaglioso (Matera), beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo, noto anche come prebenda parrocchiale o parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo in Montescaglioso, con sede in 75024 Montescaglioso.

37. Montescaglioso (Matera), beneficio parrocchiale S. Lucia, noto anche come parrocchia Santa Lucia di Montescaglioso, con sede in 75024 Montescaglioso, via Pola.

38. Pisticci (Matera), beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pietro e Paolo o parrocchia SS. Pietro e Paolo di Pisticci, con sede in 75015 Pisticci.

39. Pisticci (Matera), beneficio parrocchiale S. Antonio, con sede in 75015 Pisticci.

40. Pisticci (Matera), beneficio parrocchiale Cristo Re, con sede in 75015 Pisticci, piazza Cristo Re.

41. Pisticci (Matera), beneficio parrocchiale S. Giovanni Bosco, noto anche come parrocchia di S. Giovanni Bosco o prebenda parrocchiale di S. Giovanni Bosco in Marconia, con sede in 75020 Marconia di Pisticci, piazza Elettra.

42. Pisticci (Matera), beneficio parrocchiale Madonna del Carmine, con sede in 75020 Tinchi di Pisticci, via Tinchi.

43. Pomarico (Matera), beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, noto anche come prebenda parrocchiale S. Michele Arcangelo o prebenda parrocchiale S. Giovanni o ex ricettizia S. Michele Arcangelo di Pomarico, con sede in 75016 Pomarico.

44. Salandra (Matera), beneficio parrocchiale SS. Trinità, noto anche come prebenda parrocchiale SS. Trinità o prebenda parrocchiale di S. Rocco, con sede in 75017 Salandra.

45. Scanzano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale Maria SS. Annunziata, con sede in 75020 Scanzano Jonico, largo Maria SS. Annunziata.

46. Scanzano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 75020 Scanzano Jonico, alla frazione Recoleta.

47. Scanzano Jonico (Matera), beneficio parrocchiale S. Francesco da' Paola, con con sede in 75020 Scanzano Jonico, alla frazione Andriace, unito *aeque principaliter* con il beneficio parrocchiale S. Giulio Papa, con sede in 75020 Scanzano Jonico, alla frazione Terzo Cavone.

48. Irsina (Matera), mensa vescovile di Irsina, con sede in 75022 Irsina, largo Cattedrale.

49. Irsina (Matera), beneficio capitolo Cattedrale, noto anche come capitolo del Clero, con sede in 75022 Irsina, largo Cattedrale.

50. Irsina (Matera), beneficio parrocchia Cattedrale, noto anche come prebenda parrocchiale di Irsina o prebenda parrocchiale della Cattedrale o beneficio laicale SS. Concezione di Irsina, con sede in 75022 Irsina, largo Cattedrale.

51. Irsina (Matera), beneficio parrocchiale SS. Salvatore extra moenia, noto anche come parrocchia SS. Salvatore extra moenia, con sede in 75022 Irsina, corso Musacchio.

52. Irsina (Matera), beneficio parrocchiale S. Agostino, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Agostino, con sede in 75022 Irsina.

53. Irsina (Matera), beneficio parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 75022 Irsina, al Borgo Taccone.

54. Irsina (Matera), vicaria curata S. Francesco d'Assisi, con sede in 75022 Irsina.

Roma, addì, 18 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4896

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1986.

Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1986 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 9,50 per cento lordo in raggione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interessi fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 2.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari, non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi od al portatore emessi fino a tutto il 30 giugno 1984 e su quelli emessi dal 1° luglio 1984 e fino al 30 giugno 1986, vincolati per almeno tre anni, il tasso di interesse rimane fissato, rispettivamente, nelle misure annue lorde del 15 per cento e del 13,50 per cento, stabilite dai decreti ministeriali 15 giugno 1981 e 16 giugno 1984.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 30 giugno 1986, al pari dei nuovi titoli, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

Art. 5.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Art. 6.

Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q».

Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.

I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficieranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1986, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «AC».

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o dieci anni e, alle scadenze, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «Q», diminuite di 50 centesimi.

Art. 9.

I buoni della serie speciale «AC» verranno emessi esclusivamente nei tagli da L. 500.000, 1.000.000, 5.000.0000 e 10.000.000.

Art. 10.

Sono, a tutti gli effetti, titolo della nuova serie speciale «a termine», oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere «AC» i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «AB» emessi dal 1° luglio 1986 in poi.

Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno, sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie AC/AB»; l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza.

Art. 11.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali «a termine», contraddistinte dalle lettere «AA» ed «AB», emessi rispettivamente, fino al 30 giugno 1984, e fino al 30 giugno 1986, rimangono in vigore i termini di scadenza e le misure di interesse fissati, per la serie «AA», dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 1983, e, per la serie «AB», dall'art. 8 del decreto ministeriale 16 giugno 1984.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie «AA» nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni e del 12,50 per cento per gli anni successivi; per la serie «AB» nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni, del 10,50 per cento dal 4° all'8° anno e del 12,50 per cento per il periodo successivo.

Art. 12.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni delle nuove serie valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi.

Art. 13.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 105

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA DISTINTA DALLA LETTERA «Q»

BUONO DA L. 50.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	50.000				
	Dopo il 1° anno	»	54.000	piu	L.	720	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	58.320	»	»	777	»
8%	» » 3° »	»	62.985	»	»	839	»
8%	» » 4° »	»	68.024	»	»	907	»
8%	» » 5° »	»	73.466	»	»	1.102	»
9%	» » 6° »	»	80.078	»	»	1.201	»
9%	» » 7° »	»	87.285	»	»	1.309	»
9%	» » 8° »	»	95.141	»	»	1.427	»
9%	» » 9° »	»	103.703	»	»	1.555	»
9%	» » 10° »	»	113.037	»	»	1.978	»
10,50%	» » 11° »	»	124.906	»	»	2.185	»
10,50%	» » 12° »	»	138.021	»	»	2.415	»
10,50%	» » 13° »	»	152.513	»	»	2.669	»
10,50%	» » 14° »	»	168.527	»	»	2.949	»
10,50%	» » 15° »	»	186.222	»	»	3.724	»
12%	» » 16° »	»	208.569	»	»	4.171	»
12%	» » 17° »	»	233.597	»	»	4.672	»
12%	» » 18° »	»	261.629	»	»	5.232	»
12%	» » 19° »	»	293.025	»	»	5.860	»
12%	» » 20° »	»	328.188	»	»	6.563	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 100.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	100.000				
	Dopo il 1° anno	»	108.000	piu	L.	1.440	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	116.640	»	»	1.555	»
8%	» » 3° »	»	125.971	»	»	1.679	»
8%	» „ 4° „	»	136.048	»	»	1.814	»
8%	» » 5° »	»	146.932	»	»	2.204	»
9%	» » 6° »	»	160.156	»	»	2.402	»
9%	» » 7° »	»	174.570	»	»	2.618	»
9%	» » 8° »	»	190.282	»	»	2.854	»
9%	» » 9° »	»	207.407	»	»	3.111	»
9%	» » 10° »	»	226.074	»	»	3.956	»
10,50%	» » 11° »	»	249.812	»	»	4.371	»
10,50%	» » 12° »	»	276.042	»	»	4.830	»
10,50%	» » 13° »	»	305.026	»	»	5.338	»
10,50%	» » 14° »	»	337.054	»	»	5.898	»
10,50%	» » 15° »	»	372.445	»	»	7.448	»
12%	» » 16° »	»	417.138	»	»	8.342	»
12%	» » 17° »	»	467.195	»	»	9.344	»
12%	» » 18° »	»	523.259	»	»	10.465	»
12%	» » 19° »	»	586.050	»	»	11.721	»
12%	» » 20° »	»	656.376	»	»	13.127	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 250.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	250.000				
	Dopo il 1° anno	»	270.000	più	L.	3.600	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	291.600	»	»	3.888	»
	» » 3° »	»	314.928	»	»	4.199	»
	» » 4° »	»	340.122	»	»	4.535	»
	» » 5° »	»	367.332	»	»	5.509	»
9%	» » 6° »	»	400.391	»	»	6.006	»
	» » 7° »	»	436.427	»	»	6.546	»
	» » 8° »	»	475.705	»	»	7.135	»
	» » 9° »	»	518.519	»	»	7.777	»
	» » 10° »	»	565.185	»	»	9.890	»
10,50%	» » 11° »	»	624.530	»	»	10.929	»
	» » 12° »	»	690.106	»	»	12.076	»
	» » 13° »	»	762.567	»	»	13.344	»
	» » 14° »	»	842.636	»	»	14.746	»
	» » 15° »	»	931.113	»	»	18.622	»
12%	» » 16° »	»	1.042.847	»	»	20.856	»
	» » 17° »	»	1.167.988	»	»	23.359	»
	» » 18° »	»	1.308.147	»	»	26.163	»
	» » 19° »	»	1.465.125	»	»	29.302	»
	» » 20° »	»	1.640.940	»	»	32.818	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 500.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	500.000				
	Dopo il 1° anno	»	540.000	più	L.	7.200	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	583.200	»	»	7.776	»
	» » 3° »	»	629.856	»	»	8.398	»
	» » 4° »	»	680.244	»	»	9.070	»
	» » 5° »	»	734.664	»	»	11.019	»
9%	» » 6° »	»	800.783	»	»	12.011	»
	» » 7° »	»	872.854	»	»	13.092	»
	» » 8° »	»	951.411	»	»	14.271	»
	» » 9° »	»	1.037.038	»	»	15.555	»
	» » 10° »	»	1.130.371	»	»	19.781	»
10,50%	» » 11° »	»	1.249.060	»	»	21.858	»
	» » 12° »	»	1.380.212	»	»	24.153	»
	» » 13° »	»	1.525.134	»	»	26.689	»
	» » 14° »	»	1.685.273	»	»	29.492	»
	» » 15° »	»	1.862.227	»	»	37.244	»
12%	» » 16° »	»	2.085.694	»	»	41.713	»
	» » 17° »	»	2.335.977	»	»	46.719	»
	» » 18° »	»	2.616.295	»	»	52.325	»
	» » 19° »	»	2.930.250	»	»	58.605	»
	» » 20° »	»	3.281.880	»	»	65.637	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 1.000.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	1.000.000				
	Dopo il 1° anno	»	1.080.000	piu	L.	14.400	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	1.166.400	»	»	15.552	»
	» » 3° »	»	1.259.712	»	»	16.796	»
	» » 4° »	»	1.360.488	»	»	18.140	»
	» » 5° »	»	1.469.328	»	»	22.039	»
9%	» » 6° »	»	1.601.567	»	»	24.023	»
	» » 7° »	»	1.745.708	»	»	26.185	»
	» » 8° »	»	1.902.822	»	»	28.542	»
	» » 9° »	»	2.074.076	»	»	31.111	»
	» » 10° »	»	2.260.743	»	»	39.563	»
10,50%	» » 11° »	»	2.498.121	»	»	43.717	»
	» » 12° »	»	2.760.424	»	»	48.307	»
	» » 13° »	»	3.050.268	»	»	53.379	»
	» » 14° »	»	3.370.546	»	»	58.984	»
	» » 15° »	»	3.724.454	»	»	74.489	»
12%	» » 16° »	»	4.171.388	»	»	83.427	»
	» » 17° »	»	4.671.955	»	»	93.439	»
	» » 18° »	»	5.232.590	»	»	104.651	»
	» » 19° »	»	5.860.501	»	»	117.210	»
	» » 20° »	»	6.563.761	»	»	131.275	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 2.000.000

Saggio di interesse							
	Entro il primo anno	L.	2.000.000				
	Dopo il 1° anno	»	2.160.000	piu	L.	28.800	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	2.332.800	»	»	31.104	»
	» » 3° »	»	2.519.424	»	»	33.592	»
	» » 4° „	»	2.720.977	»	»	36.279	»
	» » 5° »	»	2.938.656	»	»	44.079	»
9%	» » 6° »	»	3.203.135	»	»	48.047	»
	» » 7° »	»	3.491.417	»	»	52.371	»
	» » 8° »	»	3.805.644	»	»	57.084	»
	» » 9° »	»	4.148.152	»	»	62.222	»
	» » 10° »	»	4.521.486	»	»	79.126	»
10,50%	» » 11° »	»	4.996.242	»	»	87.434	»
	» » 12° »	»	5.520.848	»	»	96.614	»
	» » 13° »	»	6.100.537	»	»	106.759	»
	» » 14° »	»	6.741.093	»	»	117.969	»
	» » 15° »	»	7.448.908	»	»	148.978	»
12%	» » 16° »	»	8.342.777	»	»	166.855	»
	» » 17° »	»	9.343.911	»	»	186.878	»
	» » 18° »	»	10.465.180	»	»	209.303	»
	» » 19° »	»	11.721.002	»	»	234.420	»
	» » 20° »	»	13.127.522	»	»	262.550	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

BUONO DA L. 5.000.000

Saggio di interesse	Periodo		Importo			Importo	
	Entro il primo anno	L.	5.000.000				
	Dopo il 1° anno	»	5.400.000	più	L.	72.000	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	5.832.000	»	»	77.760	»
	» » 3° »	»	6.298.560	»	»	83.980	»
	» » 4° »	»	6.802.444	»	»	90.699	»
	» » 5° »	»	7.346.640	»	»	110.199	»
9%	» » 6° »	»	8.007.838	»	»	120.117	»
	» » 7° »	»	8.728.543	»	»	130.928	»
	» » 8° »	»	9.514.112	»	»	142.711	»
	» » 9° »	»	10.370.382	»	»	155.555	»
	» » 10° »	»	11.303.716	»	»	197.815	»
10,50%	» » 11° »	»	12.490.607	»	»	210.585	»
	» » 12° »	»	13.802.120	»	»	241.537	»
	» » 13° »	»	15.251.343	»	»	266.898	»
	» » 14° »	»	16.852.734	»	»	294.922	»
	» » 15° »	»	18.622.271	»	»	372.445	»
12%	» » 16° »	»	20.856.944	»	»	417.138	»
	» » 17° »	»	23.359.777	»	»	467.195	»
	» » 18° »	»	26.162.951	»	»	523.259	»
	» » 19° »	»	29.302.505	»	»	586.050	»
	» » 20° »	»	32.818.805	»	»	656.376	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE SPECIALE «A TERMINE» DISTINTA DALLE LETTERE «AC»

BUONO DA L. 500.000

Dopo 7 anni L. 1.000.000
Dopo 10 anni L. 1.500.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 7 anni o 10 anni:

Saggio di interesse	Periodo		Importo			Importo	
	Entro il primo anno	L.	500.000				
	Dopo il 1° anno	»	537.500	più	L.	6.718	per ogni successivo bimestre maturato
7,50%	» » 2° »	»	577.812	»	»	7.222	»
	» » 3° »	»	621.148	»	»	7.764	»
	» » 4° »	»	667.734	»	»	8.346	»
8,50%	» » 5° »	»	717.814	»	»	10.169	»
	» » 6° »	»	778.828	»	»	11.033	»
	» » 7° »	»	1.000.000	»	»	14.166	»
	» » 8° »	»	1.085.000	»	»	15.370	»
	» » 9° »	»	1.177.225	»	»	16.677	»
	10° »	»	1.500.000				

BUONO DA L. 1.000.000

Dopo 7 anni L. 2.000.000
Dopo 10 anni L. 3.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 7 anni o 10 anni:

Saggio di interesse	Periodo		Importo			Importo	
	Entro il primo anno	L.	1.000.000				
	Dopo il 1° anno	»	1.075.000	più	L.	13.437	per ogni successivo bimestre maturato
7,50%	» » 2° »	»	1.155.625	»	»	14.445	»
	» » 3° »	»	1.242.296	»	»	15.528	»
	» » 4° »	»	1.335.469	»	»	16.693	»
8,50%	» » 5° »	»	1.435.629	»	»	20.338	»
	» » 6° »	»	1.557.657	»	»	22.066	»
	» » 7° »	»	2.000.000	»	»	28.333	»
	» » 8° »	»	2.170.000	»	»	30.741	»
	» » 9° »	»	2.354.450	»	»	33.354	»
	10° »	»	3.000.000				

BUONO DA L. 5.000.000

Dopo 7 anni L. 10.000.000
Dopo 10 anni L. 15.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 7 anni o 10 anni:

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	5.000.000			
	Dopo il 1° anno	»	5.375.000	più L.	67.187	per ogni successivo bimestre maturato
7,50%	» » 2° »	»	5.778.125	» »	72.226	»
7,50%	» » 3° »	»	6.211.484	» »	77.643	»
7,50%	» » 4° »	»	6.677.345	» »	83.466	»
7,50%	» » 5° »	»	7.178.146	» »	101.690	»
8,50%	» » 6° »	»	7.788.289	» »	110.334	»
8,50%	» » 7° »	»	10.000.000	» »	141.666	»
8,50%	» » 8° »	»	10.850.000	» »	153.708	»
8,50%	» » 9° »	»	11.772.250	» »	166.773	»
	10° »	»	15.000.000			

BUONO DA L. 10.000.000

Dopo 7 anni L. 20.000.000
Dopo 10 anni L. 30.000.000

Nel caso di rimborso anticipato prima della scadenza di 7 anni o 10 anni:

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	10.000.000			
	Dopo il 1° anno	»	10.750.000	più L.	134.375	per ogni successivo bimestre maturato
7,50%	» » 2° »	»	11.556.250	» »	144.453	»
7,50%	» » 3° »	»	12.422.968	» »	155.287	»
7,50%	» » 4° »	»	13.354.691	» »	166.933	»
7,50%	» » 5° »	»	14.356.293	» »	203.380	»
8,50%	» » 6° »	»	15.576.578	» »	220.668	»
8,50%	» » 7° »	»	20.000.000	» »	283.333	»
8,50%	» » 8° »	»	21.700.000	» »	307.416	»
8,50%	» » 9° »	»	23.544.500	» »	333.547	»
	10° »	»	30.000.000			

TABELLA DEGLI INDICI RAPPORTATI AD UNA LIRA PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE SUL MONTANTI DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLE SERIE PRECEDENTI A QUELLA CONTRADDISTINTA CON LA «Q»

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	1.000.000	più L.	0,013.333	per ogni bimestre maturato
	Dopo il 1° anno	»	1.080.000	» »	0,014.400	per ogni successivo bimestre maturato
8%	» » 2° »	»	1,166.000	» »	0,015.552	»
	» » 3° »	»	1,259.712	» »	0,016.796	»
	» » 4° »	»	1,360.488	» »	0,018.140	»
	» » 5° »	»	1,469.328	» »	0,022.039	»
9%	» » 6° »	»	1,601.567	» »	0,024.023	»
	» » 7° »	»	1,745.708	» »	0.026.185	»
	» » 8° »	»	1,902.822	» »	0,028.542	»
	» » 9° »	»	2,074.076	» »	0,031.111	»
	» » 10° »	»	2,260.743	» »	0,039.563	»
10,50%	» » 11° »	»	2,498.121	» »	0,043.717	»
	» » 12° »	»	2,760.424	» »	0,048.307	»
	» » 13° »	»	3,050.268	» »	0.053.379	»
	» » 14° »	»	3,370.546	» »	0,058.984	»
	» » 15° »	»	3,724.454	» »	0,074.489	»
12%	» » 16° »	»	4,171.388	» »	0,083.427	»
	» » 17° »	»	4,671.955	» »	0,093.439	»
	» » 18° »	»	5,232.590	» »	0,104.651	»
	» » 19° »	»	5,860.501	» »	0,117.210	»
	» » 20° »	»	6.563.761	» »	0.131.275	per ogni successivo bimestre maturato fino a pagamento del buono

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni disponeva, al secondo comma che: «Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;* esse hanno effett soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ac applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi».

Con D.L. n. 460/1974, come convertito nella legge n. 588/1974, l'art. 173 precitato è stato sostituito dal seguente:

«Art. 173. — Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto co il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;* esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla dat di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano com rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui a primo comma del precedente art. 172 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi d meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato all scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dop la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali».

Il richiamato art. 172, primo comma, prevede che: «Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibi soltanto all'atto del rimborso del capitale».

Note all'art. 11:

L'art. 2 del D.M. 14 maggio 1983 prevede che: «I buoni avrannno durata di cinque od otto anni, e alla scadenza verrà corrisposto, unitamente a capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni a termine, si applicheranno le misure di tassi di interesse vigenti per i buoni postal fruttiferi delle serie ordinarie, diminuite di 50 centesimi».

L'art. 8 del D.M. 16 giugno 1984 prevede che: «I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verr corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti pe i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "P", diminuite di 50 centesimi».

86A4860

DECRETO 24 giugno 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% di scadenza 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succcessive modificazioni;

Visto che il 1° luglio 1986 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 13,50% emessi con decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, del 26 giugno 1984;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2 del 24 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,50% che, sulla scorta delle richieste di rinnovo e di sottoscrizione, avranno scadenza 1° luglio 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 6.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986 e, per lire 3.500 miliardi a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 13,50% - 1° luglio 1986 non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 9,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1986 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 13,50% 1° luglio 1986, nominativi, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 13, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria, e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubbblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto — ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni — sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1986 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1986. All'atto del rinnovo all'esibitore dei buoni da rinnovare sara corrisposto l'importo di una lira per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° luglio 1986 e termineranno il giorno 11 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 1° luglio 1986 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese fatte salve chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di incaricare aziende di credito e altri istituti finanziari.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione collocata una provvigione dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

I versamenti relativi alle sottoscrizioni in contanti di nominali lire 3.500 miliardi dei nuovi buoni del Tesoro poliennali 9,50% 1° luglio 1990 saranno effettuati dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 15 luglio 1986 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 1° luglio 1986 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 9,50% annuo, per il periodo dal 1° luglio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire una per ogni

cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del tesoro poliennali 13,50% 1° luglio 1986, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del tesoro poliennali 13,50%-1° luglio 1986 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del tesoro poliennali 13,50%-1° luglio 1986 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° luglio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 dicembre 1986.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di lire una per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli, affidata alla Banca d'Italia a norma del precedente art. 5, è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti spettanti agli enti locali; ogni altra relativa spesa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità delle sezioni di tesoreria provinciale.

La confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 211

86A5024

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 19 maggio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Mirka a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 8 giugno 1971, rep. n. 10174, reg. soc. n. 1902;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Te.P. a r.l., in Pianella (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 3 febbraio 1979, rep. n. 89934, reg. soc. n. 3852;

società cooperativa edilizia La Previdente sociale a r.l., in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 25 settembre 1978, rep. n. 89409, reg. soc. n. 3655;

società cooperativa edilizia Casa Sole 3 a r.l., in Pescara, costituita per rogito De Angelis in data 5 luglio 1975, rep. n. 47864, reg. soc. n. 2672;

società cooperativa edilizia La Collana a r.l., in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 12 settembre 1978, rep. n. 89369, reg. soc. n. 3644;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 13 aprile 1959, rep. n. 5401, reg. soc. n. 968;

società cooperativa edilizia Villa dei Fiori a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 6 dicembre 1978, rep. n. 22347, reg. soc. n. 3787;

società cooperativa edilizia Apollo 15 a r.l., in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 1° ottobre 1971, rep. n. 48889, reg. soc. n. 2014;

società cooperativa edilizia Monaco a r.l., in Pescara, costituita per rogito De Rosa in data 11 aprile 1974, rep. n. 69369, reg. soc. n. 2424;

società cooperativa edilizia Elena a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 3 novembre 1978, rep. n. 22076, reg. soc. n. 3744;

società cooperativa Mista Co.M.A.S. - Cooperativa di mutua assistenza e sovvenzione tra i dipendenti della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 24 gennaio 1973, rep. n. 16008, reg. soc. n. 2150;

società cooperativa di produzione e lavoro S.I.R. - Studi, informazioni e ricerche a r.l., in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 31 maggio 1979, rep. n. 90402, reg. soc. n. 3966;

società cooperativa edilizia Aternum a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 12 ottobre 1976, rep. n. 13045, reg. soc. n. 3016;

società cooperativa edilizia Brandimartes a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 28 aprile 1978, rep. n. 24295, reg. soc. n. 3544;

società cooperativa edilizia Pescarese a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 4 settembre 1975, rep. n. 20519, reg. soc. n. 2708;

società cooperativa edilizia Fabio 75 a r.l., in Pescara, costituita per rogito Amicarelli in data 21 aprile 1975, rep. n. 205004, reg. soc. n. 2591;

società cooperativa edilizia Vestea-Casa a r.l., in Civitella Casanova (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 17 maggio 1979, rep. n. 3898, reg. soc. n. 3932;

società cooperativa di produzione e lavoro Orizzonti a r.l., in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 2 ottobre 1980, rep. n. 6177, reg. soc. n. 4549;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Rozzi in data 22 dicembre 1978, rep. n. 23001, reg. soc. n. 3803;

società cooperativa di consumo Insieme a r.l., in Roma, costituita per rogito Scaldaferri in data 1° giugno 1977, rep. n. 15, reg. soc. n. 2956;

società cooperativa agricola Mocriterr a r.l., in Roma, costituita per rogito Castagna in data 23 maggio 1978, rep. n. 6522, reg. soc. n. 2465;

società cooperativa edilizia Corinthia a r.l., in Roma, costituita per rogito Pastore in data 4 giugno 1958, rep. n. 210961, reg. soc. n. 1357;

società cooperativa edilizia Edil B.P.T. a r.l., in Roma, costituita per rogito Forleo in data 20 luglio 1967, rep. n. 15879, reg. soc. n. 2026;

società cooperativa edilizia Cenacolo dell'amicizia - C.E.A.M. a r.l., in Roma, costituita per rogito Rosa in data 23 aprile 1959, rep. n. 32802, reg. soc. n. 1844;

società cooperativa edilizia Pro.Me. - Propaganda medica a r.l., in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 6 febbraio 1956, rep. n. 20220. reg. soc. n. 413;

società cooperativa edilizia Il Plaustro a r.l., in Roma, costituita per rogito Lupi in data 14 giugno 1962, rep. n. 31218, reg. soc. n. 1651;

società cooperativa edilizia Numitore a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 24 gennaio 1962, rep. n. 50991, reg. soc. n. 666;

società cooperativa edilizia Consorzio cooperative edilizie impiegati Ula - P.P.T.T. - già - Consorzio cooperative edilizie combattenti impiegati Ula - P.P.T.T. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 6 maggio 1964, rep. n. 575, reg. soc. n. 2233;

società cooperativa edilizia Celeno a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 9 febbraio 1962, rep. n. 51589, reg. soc. n. 669;
società cooperativa edilizia Eva a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 24 luglio 1950, rep. n. 44927, reg. soc. n. 1709;
società cooperativa edilizia Fides et Labor a r.l., in Roma, costituita per Gazzilli in data 3 dicembre 1954, rep. n. 11000, reg. soc. n. 3252;
società cooperativa edilizia Conefers - Consorzio nazionale aedilizia fra cooperative edilizie ferrovieri dello Stato a r.l., in Roma, costituita per rogito Pipino in data 30 ottobre 1953, rep. n. 1041, reg. soc. n. 2753;
società cooperativa edilizia Mas Lucana a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 7 dicembre 1953, rep. n. 50885, reg. soc. n. 3230;
società cooperativa edilizia Dipendenti ispettorato credito S.C.E.D.I.C. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 marzo 1948, rep. n. 2602, reg. soc. n. 618;
società cooperativa edilizia Unicoop 67 a r.l., in Roma, costituita per rogito Poerio in data 6 aprile 1967, rep. n. 13154, reg. soc. n. 1213;
società cooperativa edilizia Parvus Mundus a r.l., in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 14 luglio 1953, rep. n. 5340, reg. soc. n. 2196;
società cooperativa edilizia Naima a r.l., in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 16 giugno 1954, rep. n. 16512, reg. soc. n. 2173;
società cooperativa edilizia Nedore a r.l., in Roma, costituita per rogito Migliori in data 14 febbraio 1956, rep. n. 470226, reg. soc. n. 842;
società cooperativa edilizia Rigel XXXVI a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 2 febbraio 1970, rep. n. 860638, reg. soc. n. 892;
società cooperativa edilizia Redesa a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 ottobre 1953, rep. n. 18107, reg. soc. n. 2862;
società cooperativa edilizia Roma 80 a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 19 settembre 1972, rep. n. 210247, reg. soc. n. 3058;
società cooperativa edilizia S.C.E.M.P. - Società cooperativa edilizia marescialli polizia a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 8 aprile 1954, rep. n. 42800, reg. soc. n. 1400;
società cooperativa edilizia La Fiuminata a r.l., in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 28 novembre 1950, rep. n. 2534, reg. soc. n. 2499;
società cooperativa mista Mosaico a r.l., in Bologna, costituita per rogito Catalini in data 10 marzo 1981, rep. n. 10941, reg. soc. n. 32477;
società cooperativa mista Centro provinciale extralimentare Corticella a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 9 marzo 1976, rep. n. 85683, reg. soc. n. 22804;
società cooperativa mista Consorzio libero artigiano a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ferraresi in data 6 novembre 1974, rep. n. 14107;
società cooperativa edilizia Calderino a r.l., in Monte S. Pietro (Bologna), costituita per rogito Vico in data 9 aprile 1976, rep. n. 84231, reg. soc. n. 22889;
società cooperativa edilizia Edilmaster a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 2 luglio 1975, rep. n. 40955, reg. soc. n. 4388;
società cooperativa mista Consorzio garanzia per la cooperazione a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 2 maggio 1977, rep. n. 104389, reg. soc. n. 4813;
società cooperativa edilizia Edificatrice artigiani ferraresi a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 22 novembre 1977, rep. n. 38922, reg. soc. n. 3928;
società cooperativa Arcobaleno a r.l., in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 29 gennaio 1976, rep. n. 49719, reg. soc. n. 4507;
società cooperativa edilizia La Nostra Casa a r.l., in Vignola (Modena), costituita per rogito Begatti in data 7 aprile 1964, rep. n. 8107/1263, reg. soc. n. 4680;
società cooperativa edilizia Matteotti a r.l., in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Rota in data 7 giugno 1965, rep. n. 7680/3684, reg. soc. n. 5234;
società cooperativa edilizia San Martino a r.l., in Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 21 giugno 1975, rep. n. 22577, reg. soc. n. 7745;
società cooperativa edilizia La Valle dei Cavalieri a r.l., in Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 21 giugno 1975, rep. n. 22578, reg. soc. n. 7746;
società cooperativa edilizia La Torre '76 a r.l., in Torrile (Parma), costituita per rogito Lavagetto in data 26 marzo 1976, rep. n. 7381, reg. soc. n. 8032;

86A4948

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 30 settembre 1986 e semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 30 dicembre 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 giugno 1986 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantatre giorni fissata per il 30 giugno 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,45 e quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 95,10, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

86A5088

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 24 giugno 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	231
Benzina pesca e piccola marina	»	212
Gasolio autotrazione	»	625
Gasolio agricoltura	»	313
Petrolio agricoltura	»	302
Gasolio pesca e piccola marina	»	287
Petrolio pesca e piccola marina	»	277

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	546	549	552	555	558
Petrolio (*)	»	609	612	615	618	621
Olio comb.le fluido	L./kg	299	302	305	308	311

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A5119

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2, foglio n. 334, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico esecutivo all'Universita degli studi «La Sapienza» di Roma, tra i quali un posto all'istituto di idrologia medica;

Vista la nota n. 713 del 30 gennaio 1985, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto rettorale 18 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio1985, registro n. 31, foglio n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 5 luglio 1985, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di idrologia medica, facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1986, registro n. 2, foglio n. 199, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso summenzionato;

Considerato che nessuno dei candidati ha superato le prove d'esame previste dal bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di idrologia medica, facoltà di medicina e chirurgia, di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle torità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 inzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, ncelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal idaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel iale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile egato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli ·menti in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di spersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della sidenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure rdiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali sguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione ·ssa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo ·mma della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di pletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le sposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 nnaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 aggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una rie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un lloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento a e assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei inti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che ibiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, iarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio '57, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 ırile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro retta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in gola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore ·ll'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e ımine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici orni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli ndidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato ·ogramma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano ·nuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la ·esentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il ıssesso degli eventuali titoli professionali che il candidato intende ·esentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare ıcumentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del ecreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori ranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ·esentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della cezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'Istituto di idrologia medica - Facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 8 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 174

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) Relazione scritta sulla manutenzione ordinaria di apparecchiature scientifiche di un laboratorio di idrologia medica.

2) Prova pratica sul funzionamento di apparecchiature scientifiche di un laboratorio di idrologia medica.

3) Colloquio sulla prova scritta e pratica eseguita su argomenti di cultura tecnica generale.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.............................
(provincia di..) il .... (1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di idrologia medica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 28 giugno 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di..............................
presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in....................................
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma (10) ....

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dà una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A4836

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Visto il decreto rettorale n. 8622 del 17 marzo 1981, regolarmente registrato, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda cattedra di urbanistica (per le esigenze del laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale) della facoltà di architettura di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 17226 del 25 luglio 1985, regolarmente registrato, con il quale la signora Berardi Daniela è stata nominata tecnico esecutivo in prova presso la suddetta cattedra;

Visto il decreto rettorale n. 03795 del 7 febbraio 1986, in corso di registrazione, con il quale la signora Berardi Daniela è dichiarata decaduta dalla nomina a tecnico esecutivo presso la suindicata cattedra, per non aver mai assunto servizio;

Vista la ministeriale prot. n. 741, del 26 febbraio 1986, con la quale e stata autorizzata l'emissione del bando di concorso sul posto resosi vacante presso la seconda cattedra di urbanistica (per le esigenze del L.U.P.T.) della facoltà di architettura di questa Università, a seguito della mancata assunzione in servizio della signora Berardi Daniela;

Accertata la disponibilità del posto alla data del 12 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale), di cui al testo unico, quadro III, sezione *C*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ad un posto di tecnico esecutivo, presso la seconda cattedra di urbanistica (per le esigenze del laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale) della facoltà di architettura di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i quaranta anni di età o i quarantacinque per gli invalidi di guerra, i mutilati e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 e al personale operaio di cui all'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata) che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli di merito prodotti (autenticati ed in bollo);

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di preferenza nella graduatoria previsti dalle vigenti disposizioni (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge n. 444/85). I titoli preferenziali e di precedenza nella graduatoria non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria di merito.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito le dichiarazioni di cui sopra.

L'omessa autenticazione della firma o l'omissione di una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)*, determinerà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata, a pena della esclusione dal concorso, in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno a questa Università dopo il termine indicato nel precedente art. 3, né dei titoli di rito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto a concorso (allegato *A*).

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni (ivi compreso lo stato di disoccupazione non inferiore a mesi sei risultante dalla iscrizione nelle liste di disoccupazione).

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I documenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 3 del presente bando dovranno essere esibiti a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola n. 13, Napoli.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

8) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) certificato di residenza;

11) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 10) ed 11).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 13.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Art. 15.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 16.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 9 maggio 1986

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 9 giugno 1986
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 86

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prova attitudinale orientata alle attività svolte presso il laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale, da effettuarsi mediante «Test».

2) Prova di memorizzazione di dati numerici e grafici mediante terminale video e tavolo digitalizzatore.

3) Colloquio di carattere generale.

86A4837

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1976 modificato parzialmente con successivi decreti del 21 febbraio 1986 e del 16 aprile 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vancante nella provincia di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1) Ilari Virgilio	punti	157,024	su 186
2) Zoia Mario	»	132,912	»
3) Mangiameli Sebastiano	»	98,287	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A4738

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di alcuni concorsi pubblici a posti di operaio specializzato conducente di automezzi e trattori, indetti dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 3, anno 1986, al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso ad un posto di operaio specializzato «conducente di automezzi e trattori» in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio, per le esigenze di servizio della sede di Milano-Linate, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985;

concorso a due posti di operaio specializzato «conducente di automezzi e trattori» in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio, per le esigenze di servizio della sede di Bologna, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

86A4974

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1986, di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 28 settembre 1985:

1) Amoroso Francesco . . . . punti 64,15
2) Colagrande Sorace Olga . . . . » 61,40
3) De Conciliis Ugo . . . . » 61,30
4) Rocchetti Vittoria . . . . » 59,65
5) Erbetta Giovanni . . . . » 59,50

Art. 2.

E dichiarato vincitore del concorso predetto il candidato Amoroso Francesco.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Colagrande Sorace Olga;
2) De Conciliis Ugo;
3) Rocchetti Vittoria;
4) Erbetta Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1986

Il presidente f.f.: PIETRANERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 359

86A4970

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «GALILEO FERRARIS» DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

L'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris», corso Massimo D'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce i seguenti concorsi pubblici:

1) Concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in ingegneria elettrotecnica o in fisica.

2) Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in ingegneria elettrotecnica o in fisica.

3) Concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in ingegneria elettrotecnica o elettronica, in fisica o in matematica.

4) Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in ingegneria elettronica o nucleare o in fisica o in chimica.

5) Concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in fisica o in ingegneria elettrotecnica o elettronica.

6) Concorso, per esami, a tre posti di assistente tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito in elettrotecnica o elettronica industriale o chimica.

7) Concorso, per esami, a tre posti di assistente tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di perito in elettronica o elettronica industriale o nucleare o telecomunicazioni.

8) Concorso, per esami, ad un posto di agente tecnico-professionale in prova del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) licenza di scuola elementare.

9) Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea, conseguito presso una Università italiana, in economia e commercio o in giurisprudenza.

10) Concorso, per esami, a due posti di assistente in prova del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale o perito aziendale e corrispondente in lingue estere o segretario di amministrazione.

11) Concorso, per esami, ad un posto di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre condizioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando di interesse.

86A4846

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 146 del 26 giugno 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste: Concorsi pubblici, per titoli e colloqui, di sei borse nel campo della luce di sincrotone e cinque borse nel campo delle biotecnologie.

Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio - Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore, un posto di analista, un posto di primario di radiologia ed un posto di assistente di radiologia.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 febbraio 1986, concernente: «Approvazione del capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia di informatica, eseguiti nell'ambito dell'amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato o con il suo intervento». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 30, nella intitolazione del capitolato d'oneri dove è scritto: «*presentazione*», leggasi: «*prestazione*»;

alla pagina 32, all'art. 7, secondo comma, seconda riga, dove è scritto: «... dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi *danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi*, ...» leggasi: «... dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi *stessi*, ...»;

alla pagina 33, all'art. 8, ultimo comma, seconda riga, dove è scritto: «*contrattazione*», leggasi: «*contraffazione*»;

alla pagina 39, all'art. 24, quarto comma, terza riga, dove è scritto: «*fermi*», leggasi: «*ferme*»;

alla pagina 43, l'intitolazione «Parte Quarta - Della manutenzione delle apparecchiature», riportata tra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 36, è inserita prima dell'art. 36 stesso;

alla pagina 44, all'art. 40, ultimo comma, prima riga, dove è scritto: «*presentazione*», leggasi: «*prestazione*»;

alla pagina 45, all'art. 42, l'intitolazione della rubrica, dove è scritto: «*presentazione*», leggasi: «*prestazione*», ed allo stesso art. 42, primo comma, prima riga, dove è scritto: «La *presentazione*», leggasi: «La *prestazione*»;

alla pagina 46, all'art. 43, terzo comma, seconda riga, dove è scritto: «*previo*», leggasi: «*previe*»;

alla pagina 48, all'art. 48, penultimo comma, seconda riga, dove è scritto: «*utilizzabilità*», leggasi: «*inutilizzabilità*»;

alla pagina 49, all'art. 51, primo comma, prima riga, dove è scritto: «L'*amministrazione*», leggasi: «L'*Amministrazione*»;

alla pagina 51, all'art. 59, primo comma, seconda riga, dove è scritto: «*necessari*», leggasi: «*necessarie*»;

alla pagina 52, all'art. 62, ultimo comma, prima riga, dove è scritto: «L'*amministrazione*», leggasi: «L'*Amministrazione*»;

alla pagina 52, all'art. 63, quarto comma, quinta riga, e all'art. 64, secondo comma, prima riga, dove è scritto: «*ore uomo*», leggasi: «*ore-uomo*»;

alla pagina 53, all'art. 67, al secondo comma, prima riga, ed al terzo comma, prima riga, dove è scritto: «L'*amministrazione*», leggasi: «L'*Amministrazione*».

86A4824

CORTE DEI CONTI

Errata-corrige alla graduatoria generale del concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale. (Graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 1986).

Al n. 1) dell'art. 1 del decreto presidenziale 28 aprile 1986 che ha approvato la graduatoria citata in epigrafe leggasi: «Romani Edoardo ... punti 17,50», anziché: «Romani Edoardo (*direttore capo di revisione r.e.*) ... punti 17,50».

Al n. 2) dello stesso articolo leggasi: «Mastrecchia Sebastiano (*direttore capo di revisione r.e.*) ... punti 16,90», anziché: «Mastrecchia Sebastiano ... punti 16,90».

86A4971

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221